

1930

REGOLAMENTO EDILIZIO

regolamento edilizio

DEL COMUNE DI COMO

del comune di Como

-----oooooooo-----

Vigente

9 MAG 1952

REGOLAMENTO EDILIZIO

DEL COMUNE DI COMO

-----oooooooooooooooo-----

C A P O I°

D I S P O S I Z I O N I G E N E R A L I

Art. 1°

Applicabilità del Regolamento

Le disposizioni del presente Regolamento si estendono a tutte le opere relative sia a costruzioni eseguite che da eseguirsi nell'intero territorio del Comune.-

Art. 2°

DENUNZIA DI OPERE EDILIZIE

Chiunque intenda eseguire costruzioni di edifici nuovi, aggiunte, muri di cinta, modifiche, o demolizioni di fabbricati esistenti, aprire strade private o introdurre varianti ad opere già approvate sia prima che dopo iniziata la costruzione, deve farne denuncia al sindaco e chiederne nulla osta alla esecuzione, corredando la domanda dei progetti redatti nei modi prescritti dagli articoli successivi.-

Restano escluse dall'obbligo della denuncia, le parti in vista o il numero e la consistenza dei locali.- A dette opere si potrà dare corso salvo al disposto dei Regolamenti del Dazio, per i materiali occupazione e manomissione del suolo pubblico.-

Art. 3°

MODALITA' PER LE DENUNCIE

Le denunce anzidette dovranno essere presentate al Sindaco in competente bollo e corredate dai relativi disegni bollati in duplice copia.-

La denuncia deve contenere la descrizione dei lavori che si intendono eseguire e le notizie riguardanti i confini, la provvista dell'acquante latrine, i condotti neri, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti domestici, delle materie immonde, delle ac-

Per gli edifici destinati ad stabilimenti industriali, magazzini, alberghi, luoghi di divertimento e ritrovi pubblici, le denunce ed i relativi progetti dovranno contenere l'indicazione precisa dello scopo cui devono servire e della industria da esercitarsi, specificando anche la esatta ubicazione dei fabbricati adiacenti, i depositi pericolosi e tutte le particolari previdenze prescritte dal Regolamento polizia urbana, per la sicurezza contro gli incendi.-

Art. 4°

FIRMA E DOMICILIO

Le denunce ed i progetti relativi a nuove costruzioni e ricostruzioni, dovranno essere presentate dal proprietario richiedente o del suo legale rappresentante. I progetti o tipi allegati all'istanza porteranno la firma del progettista e del direttore dei lavori i quali, secondo le attribuzioni stabilite dalla Legge 24 giugno 1923 e relativi Regolamenti per la sua applicazione, dovranno essere: un Ingegnere, un Architetto, un Geometra o un Perito Industriale (Perito Edile), regolarmente iscritti nei relativi ordini ed Albi Provinciali.-

L'istanza dovrà pure precisare l'esecuzione dei lavori, la cui professione dovrà risultare al titolo legalmente riconosciuto e da apposito esso verrà conservato presso l'Ufficio Tecnico Municipale.-

I richiedenti e i firmatari dovranno nelle domande eleggere speciale domicilio, per tutte le comunicazioni occorrenti, nel Comune di Como.

Art. 5°

FABBRICATI NUOVI

Le denunce che si presentano per la costruzione di nuovi fabbricati dovranno essere corredate dai seguenti disegni:

- a) Riproduzione dell'estratto di Mappa con la indicazione della posizione occupata dalla nuova costruzione estendendo il rilievo per un raggio non minore di m. 100.-
- b) Planimetria di tutti i piani del sottotetto al sottotetto compreso, se utilizzato come abitazione, in scala di $\frac{1}{100}$.-
- c) Planimetria del tetto in scala $\frac{1}{100}$.-
- d) Sezione trasversale e longitudinale; scala $\frac{1}{100}$.-
- e) Facciate principali e secondarie, scala $\frac{1}{100}$.-
- f) Particolati del cornicione di gronda, delle fascie, contorni di porte esterne e finestre, balconi e di tutte le pareti ornamentali, scala $\frac{1}{20}$.-

Per i tratti fronteggianti aree pubbliche dovrà presentarsi anche il particolare delle cancellate in scala 1 : 10.-

Art. 6°

A L L E G A T I

Nel disegni come sopra eleccati dovranno essere specificate tutte le misure occorrenti per l'esecuzione, comprese quelle delle luci delle aperture.-

Le denunce dovranno contenere una descrizione particolareggiata delle opere che si intendono eseguire, della qualità dei materiali da impiegarsi, principalmente per quanto riguarda le parti decorative, nonché le indicazioni per la coloritura esterna.-

Dai disegni dovrà risultare il riferimento al piano esterno, il sistema di fognatura, gli scarichi dell'acqua ed i punti di immissione nelle condutture stradali, dovranno inoltre essere annotato con quote numeriche le altezze dei muri e fabbricati circostanti i cortili delle nuove costruzioni.-

Tanto nel caso di costruzioni nuovi adiacenti a fabbricati esistenti, quanto per quelli di modifiche a vecchi fabbricati, i disegni dovranno comprendere anche i prospetti delle case adiacenti che potranno eventualmente consistere in chiare fotografie.-

Qualora il Comune giudichi insufficienti le indicazioni ed i disegni presentati, il richiedente dovrà modificarli o aggiungere quegli ulteriori schizzi prospettici o disegni che fossero richiesti.-

Art. 7°

COSTRUZIONI COMREE IN PIANI REGOLATORI

Per le opere di nuova costruzione, di riforma o di migliorie a fabbricati esistenti da eseguirsi in stabili destinati ad espropriazioni parziale o totale per la attuazione di piani regolatori o di ampliamento adottati dalla Amministrazione Comunale, la domanda dovrà essere presentata almeno due mesi prima dell'inizio delle opere e corredata da un progetto definitivo negli altri casi.-

Il Sindaco potrà tuttavia esigere il progetto definitivo anche per nuove costruzioni.-

Art. 8°

RIGUARDI ARTISTICI E STORICI

Le domande relative ad opere da eseguirsi in edifici di interesse artistico o storico o compresi in zone vincolate alla tutela del

paesaggio, dovranno essere corredate dall'approvazione e corrispondente nulla osta dell' Autorità competenti.-

Se nei restauri o demolizioni di qualsiasi edificio si scoprissero avanzi o oggetti di pregio storico-artistico, o archeologico, dovrà immediatamente, a cura del proprietario, direttore o esecutore dei lavori essere fatta denuncia al Sindaco che prenderà i provvedimenti di sua competenza.-

Art. 9°

INSEGNE, PLACCHE, DICITURE

I disegni relativi a domande per l'applicazione di insegne, cartelli, stendardi, iscrizioni o decorazioni, come pure applicazioni di tende, dovranno dare un'idea esatta, se del caso anche cromaticamente, delle opere da eseguirsi nelle precise loro dimensioni e forme.-

Art. 10°

OPERE A STRUTTURA CEMENTIZIA

Per i progetti ed esecuzione di opere in cui le strutture di conglomeramento cementizio semplice od armato abbiano funzione essenzialmente statiche in interessino comunque l'incolumità pubblica e privata, si dovranno osservare le particolari disposizioni di legge contenute nel R.D. 7 giugno 1928, n° 1431 e conseguenti D. Prefettizio 28 dicembre 1928 - 6839-15 Dic. IV e delibera municipale 16 gennaio 1929, n° 26; approvata dalla Prefettura con N° 2761-2 Div. 4^a del 12 febbraio successivo, riportata in appendice dal presente Regolatore.-

Art. 11°

PUNTI FISSI

Il proprietario che intende erigere o modificare un fabbricato in confine di una strada aperta o da aprirsi in conformità al piano regolatore deve richiedere per scritto in tempo utile, all'Ufficio Tecnico Municipale; i punti fissi di linea e di livello, senza i quali non potrà iniziare la costruzione, . Perciò si regolerà apposito verbale di consegna firmato dal proprietario, il quale dovrà attenersi esattamente ai dati forniti dall'Ufficio. La linea fissata rappresenterà la massima sporgenza dello zoccolo del fabbricato.-

La consegna di cui sopra verrà eseguita entro 8 giorni dall'approvazione del progetto e le spese relative saranno a carico del richiedente.-

Art. 12°

VARIANTI AI PROGETTI O ALLE OPERE

Se al progetto presentato vengono richieste dalla Commissione Edilizia delle varianti, il relativo permesso alla costruzione non verrà rimangiato se non dopo che siano stati presentati i nuovi tipi che tengano conto delle varianti richieste.-

Ogni variante tanto architettonica che costruttiva che si intendesse introdurre a progetto già approvato dovrà essere denunciata al Comune prima della sua esecuzione. Dette varianti non potranno effettuarsi se no, in seguito a regolare nuova concessione a termini del presente Regolamento.-

Art. 13°

OBBLIGHI DEL COSTRUTTORE

E' fatto obbligo al costruttore di apporre all'esterno del cantiere l'indicazione della propria Ditta, e di tenere sempre nel cantiere a disposizione degli incaricati comunali della vigilanza, il regolare permesso e la copia dei disegni dei lavori da eseguirsi dalla Autorità Comunale.-

CAPO II°

AUTORIZZAZIONE E NULLA OSTA PER LA ESECUZIONE DI OPERE EDILIZIE

Art. 14°

NULLA OSTA

Non verrà accordato il nulla osta all'esecuzione di opere che non fossero conformi alle prescrizioni non solo del presente Regolamento, ma anche ai Regolamenti comunali in materia di Igiene, di Polizia Urbana e di sicurezza pubblica.-

In tutti i casi per i quali si giudichi necessario il parere della Commissione Edilizia, è riservato all'Autorità un termine di giorni 20, dalla data di presentazione della domanda corredata dai necessari documenti, per provvedere sulla medesima a darne comunicazione ai richiedenti. Quando invece tale parere venga riconosciuto necessario dal competente Ufficio, il termine di tempo per la comunicazione al richiedente viene esteso fino a 30 giorni se la domanda fosse incompleta dei documenti prescritti i termini stessi, decorreranno dal giorno in cui la domanda sarà presentata.-

la domanda sarà presentata. Trascorsi i termini sopra stabiliti, senza che l'autorità comunale si sia pronunciata, il richiedente potrà eseguire l'opera salvo sempre l'osservanza delle disposizioni di legge e dei regolamenti locali.-

Il nulla osta del Sindaco all'esecuzione delle opere non esonererà il proprietario e il costruttore dalle proprie responsabilità legali, sia riguardo ai diritti dei terzi ed eventuali conseguenze al riguardo all'obbligo di osservare tutte le disposizioni di Legge e regolamenti vigenti in materia.-

Art. 14 - bis

GAZOMETRIZ ZONA DI RISPETTO

Sarà pure negato conformemente a tassative disposizioni del ministero dell'Interno, il nulla osta per l'esecuzione di nuove costruzioni o per ricostruzioni di fabbricati esistenti, a distanza inferiore ai m. 35 dal perimetro esterno del più vicino gazometro.

Art. 15°

VALIDITÀ DEL NULLA OSTA

Qualora i lavori autorizzati non vengano iniziati entro sei mesi dalla presentazione della domanda, essa si riterrà come non avvenuta ed i lavori non potranno essere intrapresi se non previa nuova denuncia e nuovo nulla osta.-

Art. 16°

INTERRUZIONE DELLE OPERE

Qualora il proprietario intenda o debba interrompere l'esecuzione delle opere, dovrà in ogni modo far eseguire quella parte di esse ritenute necessarie per togliere eventuali sconci o per garantire la solidità delle parti costruite.-

I lavori interrotti e tenuti sospesi per oltre sei mesi non potranno venire ripresi e contenuti se non dopo nuova denuncia e relativo nulla osta.-

Art. 17°

PROVVEDIMENTI PER OPERE ARBITRARIE

In caso di inosservanza del disposto dell'art. 2 il Sindaco potrà

fare intimare la sospensione delle opere arbitrariamente intraprese, e per così pure quando non siano conformi al progetto approvato e per qualsiasi ragione non regolamentari, con facoltà di far rifiormare queste ultime e di provocarne, ove occorra, dal giudice competente la demolizione a spese del proprietario, salvo in caso di urgenza quando disposto dalla legge comunale e provinciale e da quella sui LL.PP.-

C A P O I I I °

COMMISSIONE IGIENICO - EDILIZIA

E' istituita presso il Comune una Commissione consultiva Igienico-Edilizia, composta dal sindaco o da un suo Delegato che la presiede, dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio Tecnico e da un Ingegnere di Sezione, segretario, dal Medico Ufficiale Sanitario, e da cinque Membri che verranno scelti : due fra Ingegneri laureati, liberi professionisti, di cui uno designato dal sindacato Ingegneri, un Architetto, un costruttore designato dalla Unione Industriale (Sezione Edilizia, e di un Cultore d'arte designato su terna dal competente Sindacato Provinciale di Belle arti.)-

L'Ingegnere Capo, l'Ufficiale Sanitario, e l'Ingegnere di Sezione, sono membri nati della Commissione; gli altri cinque sono di nomina Podestatile, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.-

Art. 19°

SEDUTE DELLA COMMISSIONE

La Commissione si riunisce ordinariamente una volta al mese, ed in via straordinaria ogni qualvolta, il Presidente lo creda opportuno.

Per la validità delle sue adunanze è necessaria la presenza di almeno 5 membri.-

Art. 20°

ATTRIBUZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione dà parere :

- 1°) sui progetti di nuovi fabbricati, di ampliamenti, riforme, ricostruzioni di qualunque rilievo per i quali sia richiesta la approvazione o il nulla osta del Sindaco, sulla dipintura e ornamentazione delle facciate, anche di case già esietenti, sulla applicazione di insegne, diciture, ed in generale su quanto può interessare il regime edilizio, l'igiene e l'ornato.-

- 2°) sui Piani Regolatori edilizi e di ampliamento -
- 3°) sui monumenti funebri dei privati e sulle sistemazioni architettoniche dei Cimiteri.-
- 4°) sulla interpretazione, applicazione ed eventuali modifiche del presente Regolamento.-

I pareri della Commissione saranno trascritti a verbale firmato dal Presidente o da chi ne fa le veci.-

Art. 21°

INCOMPATIBILITA'

Quando la Commissione debba trattare argomenti nei quali si trovi interessato alcuno dei suoi membri, questi non potrà assistere né all'arsame, né alla discussione e dovrà astenersi dal giudizio relativo all'argomento stesso.-

C A P O IV°

PRESCRIZIONE RELATIVE ALL'ESERCIZIO DEI LAVORI

Art. 22°

ASSITI E STECCATI

Chiunque voglia eseguire opere pubbliche in fregio a vie e spazi pubblici o aperti al pubblico, dovrà provvedere a chiudere l'area destinata all'opera con assito o steccato di aspetto decoroso, e costruito nei limiti e con le modalità che verranno prescritte.

A tale obbligo si potrà fare eccezione.:

- a) Quando si tratti di opere di pochissima entità che non possano nuocere alla viabilità ordinaria, nel qual caso il proprietario potrà venir obbligato a sostituivvi convenienti segnali che richiamino l'attenzione del pubblico.-
- b) Quando per non recare ostacolo al pubblico transito l'Autorità Comunale non possa permettere che venga ingombrata con lo assito alcuna parte del suolo pubblico, nel qual caso il costruttore dovrà provvedere altrimenti secondo le migliori norme della arte a tutela della sicurezza pubblica, come allo art.2 del R.D. Legge 2 dicembre 1928, n° 3179 riportato in appendice.-

Art. 23°

NORME PER LA COSTRUZIONE DEGLI ASSITI - SEGNALI AFFISSIONI

Quando la costruzione di assiti o steccati importi la occupazione temporanea di area pubblica, il costruttore dovrà prima

licenza dell' autorità comunale a termini del Regolamento di polizia stradale presentandone domanda con l' indicazione precisa della località, estensione e durata presumibile dell' occupazione.-

Per tale concessione si procederà in concorso coi funzionari municipali alla constatazione dei marciapiedi e materiali stradali, che verranno compresi nell' assito o comunque occupati o manomessi.-

Prima dell' impianto dovrà il proprietario o chi per esso, provvedere al pagamento delle tasse relative, e, se ritenuto necessario, all' anticipo di una somma per le eventuali spese di ripristino stradale.

L' occupazione non dovrà durare oltre il termine stabilito.

Qualora sia necessaria, prolungare l' occupazione dovrà essere presentata in tempo utile nuova domanda di licenza.-

Le porte praticate negli assiti dovranno aprirsi verso l' interno ed a sera tenute chiuse durante la sospensione dei lavori.

Gli angoli sporgenti degli assiti od altri ripari verranno imbiancati per tutta la loro altezza e muniti di lanterna a vetri rossi che dovrà restare accesa dal tramonto alla levata del sole, e comunque secondo l' orario stabilito per la illuminazione pubblica.-

Il collocamento e le dimensioni della lanterna saranno tali da rendere facilmente visibile il recinto ed il riparo.-

Il Comune ha piena facoltà di servirsi senza alcun compenso, ma senza pregiudizio delle eventuali esigenze della costruzione, degli assiti, graticci, o ripari concessi verso vie o spazi pubblici, per il servizio delle affissioni da esso esercito con diritti di privativa a sensi dello speciale regolamento, applicandovi anche gli appositi quadri per la pubblicità.-

E' però riservata al proprietario della fabbrica per la quale serve l' assito, la facoltà di apporvi, senza compenso, avvisi od insegne che riflettano unicalente affittanze od altre indicazioni relative al fabbricato medesimo o alla Ditta costruttrice, sempre che tali avvisi non occupino, tutti insieme, più di in terzo della facciata esterna dell' assito o cesata.-

Art. 24°

PONTI DI FABBRICA

Quando non venga eretto lo steccato, qualunque ne possa essere la ragione, il primo ponte di servizio verso il pubblico passaggio, non potrà essere costruito ad un' altezza inferiore ai m. 3.00, dal suolo e dovrà essere conformato in modo da riparare con sicurezza lo spazio sottostante.-

Nel caso di ponti a sbalzo l'altezza sul piano stradale non potrà essere inferiore a m. 4.00.-

Art. 25°

NORME PER LA COSTRUZIONE DEI PONTI E IMPALCATURE

I ponti in servizio debbono avere i requisiti necessari a garantire la incolumità dei lavoratori ed impedire la caduta dei materiali;*

Nella costruzione si osservano le norme seguenti :

Per un'altezza superiore a m. 8,00 le abetelle o piantane saranno composte di legni accoppiati per tutta la loro lunghezza fino ad un metro almeno sopra l'ultimo ponte di lavoro. Per i collegamenti dei legnami si dovranno impiegare le fasciature di ferro inchiodate, o al_ tro sistema equipollente, esclusi le funi di canape; in modo analogo devono pure assicurarsi i beccatelli essendo ritenuta insufficiente la semplice inchiodatura.-

Le impalcature saranno formate con tavola dello spessore di alme_ no m. 0.04 debitamente fasciate con reggie di ferro alle estremità ed assicurate ai sottostanti travicelli.-

Speciale riguardo dovrà usarsi nella costruzione delle impalcatu_ re dei ponti a sbalzo e di quelli sostenuti da antenne non racchiuse da assiti verso la pubblica via, in modo che il transito cittadino sia garantito da qualsiasi pericolo, danno o molestia.-

Ogni impalcatura sulla quale si compiano lavori, dovrà sempre avere un sottoponte a distanza non maggiore di m. 2,50. I ponti di servi_ zio e le rampe dovranno essere muniti di parapetti composti almeno di due correnti, di cui il superiore costituito da un'abetella e da un tra_ vetto, l'inferiore costituito da una tavola poggiante sull'impalcatura.-

Correnti e tavole saranno assicurati all'interno.-

Le fronti dei ponti verso strada saranno muniti di graticci, di giun_ chi, stuoie, o altri ripenti chiuse, in guisa da evitare la caduta di ogget_ ti o materiali sulla strada.-

L'Autotità Municipale potrà prescrivere tutte quelle opere che ri_ terrà necessaria per meglio garantire la sicurezza delle armature.-

I costruttori ed esecutori di qualsiasi opera edilizia avranno stret_ to obbligo di attuare tutte le previdenze ed i migliori sistemi sug_ geriti dalla scienza e dalla pratica per evitare qualunque causa di danno agli operai, alle persone ed alle cose in genere, con speciale ri_ guardo al macchinario, cordami, attrezzatura, mezzi provvisionali e simili.

Art. 26°

Demolizioni

Nelle opere di demolizione e specialmente nella rimozione di materiali

voluminosi e pesanti, dovranno usarsi tutte le cautele necessarie ad evitare qualsiasi danno a cose e persone, e in particolare scuotimenti del terreno e conseguente molestia ai fabbricati vicini.

E' vietato calare materiali di demolizione verso la via pubblica; quando ciò sia riconosciuto necessario i materiali dovranno venire celati entro condotti chiusi atti a proteggere il pubblico transito dalla polvere e dai rumori.-

Il trasporto dei rifiuti alle pubbliche scariche dovrà effettuarsi in modo da non ostacolare la via pubblica.-

Dovranno inoltre essere rispettate le prescrizioni stabilite dal Regolamento d' Igiene.-

Art. 27°

DEPOSITO MATERIALE

Nessun deposito di materiale può essere effettuato sul suolo pubblico, anche se nelle adiacenze delle nuove costruzioni.-

Solo nel caso di assoluta necessità ed a richiesta l' Autorità Municipale potrà concedere il deposito temporaneo con quelle norme e cautele che in ogni singolo caso verranno stabilite, osservando le disposizioni del Regolamento di Polizia Urbana e quelle speciali per l' occupazione di spazi ed aree pubbliche, come da citato articolo 2 del R.D. Legge 2 dicembre 1928, riportato in appendice.-

Art. 28°

TERMINE PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI

Tutte le opere di restauro, sistemazione, ricostruzione, sopralzo dei fabbricati prospicienti vie o piazze o spazi pubblici, dovranno effettuarsi senza interruzioni e nel più breve termine possibile, in modo da ridurre al minimo la occupazione di suolo pubblico con assegni, ponteggi, ecc.-

Art. 29°

INTERRUZIONE DEI LAVORI

Il proprietario che per qualunque ragione sia costretto ad interrompere l' esecuzione dei lavori, dovrà tuttavia far eseguire le opere necessarie a garantire la solidità delle parti già costruite ed evitare eventuali sconci, come all' art. 16.-

In caso d'inadempienza il Sindaco provvederà per la esecuzione d'Ufficio di tali opere a termine della Legge comunale e provinciale e di quella sui LL.PP.-

Trascorso un mese dalla interruzione delle opere e salvo in caso che essa dipenda da cause di forza maggiore specificate e dimostrate, l'Autorità comunale avrà facoltà di far cessare l'occupazione del suolo pubblico eventualmente concessa.-

Art. 30°

RIPRISTINO STRADALE - RIMBORSO SPESE

Appena ultimati i lavori il proprietario dovrà far levare i ponti e gli assiti e riconsegnare perfettamente sgombra, a tutte sue cure e spese, l'area occupata per la fabbrica.-

Le opere di ripristino del suolo stradale saranno eseguite a cura del proprietario responsabile della manomissione.

Qualora, a giudizio insindacabile dell'Autorità comunale, il ripristino del suolo pubblico occupato non venga effettuato a perfetta regola d'arte, il Comune provvederà a rifare il lavoro a totale spesa del proprietario che dovrà rifondere la somma relativa entro 15 giorni dall'avviso di pagamento.-

C A P O V°

SICUREZZA E DECORO DEI FABBRICATI

Art. 31°

N o r m e G e n e r a l i

Ogni opera edilizia deve essere eseguita in conformità ai progetti approvati a secondo le migliori regole d'arte ed avere per quanto riguarda le fondazioni, la grossezza, la qualità dei muri, ed ogni altra parte accessoria, tutti i requisiti necessari perché riesca solida, igienica, decorosa ed atta alla sua destinazione.-

Art. 32°

FINESTRE DEI SOTTERRANEI

Le finestre dei sotterranei prospicienti strade o spazi pubblici devono essere aperte nello zoccolo dei fabbricati o nelle soglie delle aperture; nel primo caso dovranno essere munite di chiusura

ordinarie o di inferriate, nel secondo caso di lastra di vetro o di metallo a trafori.-

Queste ultime dovranno inoltre essere munite di rete a fitta maglia che si possa facilmente levare.→

Art. 33°

FUMAIOLI

I fumaioli devono essere solidamente costruiti e posti in opera in modo di evitare il pericolo di cadute; essi saranno inoltre e possibilmente uniformi e convenientemente raggruppati per il loro migliore aspetto.-

Anche le così dette canne morte dovranno avere i corrispondenti fumaioli.-

La struttura e disposizione dei fumaioli dovrà farsi risultare nel progetto presentato per l'approvazione.-

Art. 34°

CANNE E BUSSOLE ESTERNE

Non si potranno costruire canne e bussole per latrine, condotti del fumo o dell'aria esternamente ai muri di facciata comunque visibili dalla strada, sarà solo permesso di incassare i condotti sempreché siano costituiti da speciale tubazione isolata da una intercapedine di almeno tre centimetri in modo da evitare sulle facciate esterne qualsiasi macchia o infiltrazione. Dovranno sistemarsi come sopra quelle che in seguito a modificazioni del fabbricato si rendessero visibili.-

Nelle case di nuova costruzione i condotti del fumo dovranno essere singoli per ogni apparecchio di riscaldamento.-

È vietata la costruzione di canne da camino nei muri di ambito dei fienili.-

Art. 35°

IMPIANTO DI CONDUTTURE VISIBILI

Gli Enti concessionari di servizi pubblici per cui si rendono necessari gli impianti di conduttura visibili delle vie, piazze e spazi pubblici, sono obbligati a presentare per l'approvazione i tipi delle condutture e relativi sostegni.-

Quando non fosse possibile disporre le stesse in modo da non deturpare le facciate degli edifici, potrà l'Autorità comunale prescrivere anche l'interramento.-

Art. 36°

PROVVEDIMENTI CONTRO I PERICOLI PER LA SICUREZZA

Quando un edificio, o qualche sua parte, od un muro, minacci rovina, oppure quando un lavoro in genere venga condotto in modo da destare preoccupazione per l'incolumità delle persone e delle cose, l'Autorità comunale provvederà a mezzo dell'Ufficio Tecnico, alle constatazioni relative.-

In base alla relazione di detto Ufficio farà intimare, se del caso, al proprietario l'ordine di procedere senza ritardo alla riparazione od eventualmente allo sgombero ed alla demolizione degli edifici minaccianti rovina, od a sospendere i lavori male condotti, ed in caso d'inadempienza provvederà ai sensi dell'articolo 153 della Legge comunale e provinciale ed a spese del proprietario.-

Quando la denuncia di pericoli fosse presentata da privati, potrà essere richiesto che essa sia corredata da parere scritto di un tecnico ed in tutti i casi le spese relative al sopralluogo dovranno venire rifuse dal richiedente.-

Ove trattisi di muri ed edifici interessanti la strada pubblica, l'Autorità comunale, in caso di inadempienza agli ordini di cui sopra, provocherà l'intervento della R. Prefettura ai sensi dell'art. 15 del citato decreto 2 dicembre 1928, riportato in appendice.-

In caso di pericolo imminente il proprietario potrà provvedere all'esecuzione delle opere più urgenti dietro semplice denuncia verbale e salvo l'obbligo della sollecita dichiarazione scritta.-

C A P O VIALTEZZA DELLE CASE ED OPERE ESTERNE AI FABBRICATI

Art. 37°

DECORO DEI FABBRICATI

Le fronti delle case e degli edifici prospettanti verso vie e spazi pubblici comunque interessanti il passaggio, devono con speciale riguardo alla loro ubicazione, anche rispetto ai fabbricati circostanti, corrispondere alle esigenze del decoro edile cittadino, tanto per ciò che si riferisce alla corretta armonia delle linee ornamentali, quanto per i materiali da impiegarsi nelle opere di decorazione e per le tinte.-

Anche per le pareti sovrastanti i tetti vicini, se visibili da

spazi pubblici, si dovranno osservare le disposizioni del presente articolo.-

Art. 38°

ALTEZZA DEI FABBRICATI

L'altezza dei fabbricati, sia nuovi che da ricostruire o sopraelevare, é determinata in relazione alla larghezza delle vie; piazze o spazi pubblici verso cui prospettano, e non potrà superare i seguenti limiti :

LARGHEZZA DELLA STRADA	Altezza massima consentita
Per le vie larghe meno di metri 5	metri 9.-
Da metri 5 a metri 6	" 12.-
" " 6 " 9	" 16,50
" " 9 " 12	" 20.-
" " 12 " 18	" 22.-
oltre i 18 metri	" 24.-

L'altezza dei fabbricati non potrà mai superare quella massima di metri 24.-

Solo l'Amministrazione comunale può ammettere eccezione a tale regola per le Chiese e per gli edifici di carattere monumentale o di notevole utilità pubblica.-

Le case attualmente esistenti potranno conservare anche altezze superiori ai massimi fissati dal presente Regolamento, ma qualora venissero completamente ricostruite dovranno ridursi alle misure regolamentari.-

Art. 39°

DETERMINAZIONE DELLA ALTEZZA DEI FABBRICATI

L'altezza dei fabbricati tanto all'interno quanto allo esterno si misura dal livello medio dei marciapiedi o pavimenti che lo fronteggiano, fino al canale di gronda o listello superiore della cornice di coronamento.-

Per le strade larghe meno di 12 (dodici) metri, si comprendono nella misura anche gli attici e parapetti pieni.-

Per le strade in pendenza l'altezza degli edifici si misurerà sulla verticale mediana del prospetto e la elevazione del fabbricato, nel suo punto più alto, non potrà sorpassare di oltre metri 1,50 l'altezza massima corrispondente alla larghezza della strada.-

Art. 40°

DETERMINAZIONE DELLA LARGHEZZA DELLE VIE

La larghezza delle vie e piazze si determina in base alla larghezza effettiva, oer quelle a fronti parallele, ed alla media delle misure normali corrispondenti ai due estremi, della fronte del fabbricato, per quelle non parallele.-

In nessun caso si terrà conto della maggior ampiezza eventualmente dovuta all'incontro di vie trasversali.-

Quando in forza di un piano di allineamento debitamente approvato, la larghezza della via debba essere cambiata, si calcolerà come larghezza della via quella segnata nel piano stesso.-

Art. 41°

FABBRICATI DI ANGOLO

Se un fabbricato d'angolo prospetta vie di diversa larghezza, la sua altezza si determinerà in base alla via di maggiore larghezza per tutta la fronte lungo di essa e per un tratto del risvolto verso la via minore, lungo quanto è profondo il braccio di fabbrica, ma in ogni caso non mai superiore a m. 12,50.-

La restante parte di detto risvolto avrà l'altezza corrispondente alla larghezza della rispettiva via; qualora però la lunghezza totale della fronte lungo la via minore, non superi di oltre 4 metri la profondità del braccio di fabbrica, sarà permessa anche per detta fronte l'altezza determinata dalla via maggiore.-

Art. 42°

FABBRICATI IN ARRETRAMENTO DELLA LINEA STRADALE

Chi intende fabbricare in arretramento della linea stradale tanto al piano strada che ai piedi superiori dovrà possibilmente mantenere la facciata parallela a detta linea o in caso contrario dovrà uniformarsi a disposizione che nei riguardi dell'estetica sarà indicata dalla Commissione Edilizia.-

Dovrà inoltre provvedere, co; consenso dei confinanti, ad una razionale, conveniente e decorosa ornamentazione dei fianchi e frontespizi delle case laterali che, per effetto dell'arretamento, rimanesse esposti alla pubblica vista.-

Tanto per l'arretamento si a piano terreno, come ai piani superiori, l'altezza massima del fabbricato si determinerà aggiungendo alla larghezza della via quella della zona di arretamento, ma di tale maggior larghezza non potranno usufruire i proprietari degli edifici di fronte per dare a questi maggiore altezza.-

Art. 43°

DISTANZA DEI FABBRICATI

Qualora lungo il lato di una via sorgano edifici isolati, questi dovranno distare tra loro non meno di m. 6, ed i muri perimetri degli edifici dovranno in ogni caso distare non meno di metri 3, dal confine di proprietà.-

E' ammessa la costruzione di un edificio in confine senza osservare la distanza di m. 3, quando da tale lato non esistano costruzioni, oppure siano a distanza non inferiore a metri 6.- (sei)

Essi tendo una costruzione in confine, la nuova, qualora non sorga addossata, dovrà mantenere almeno la distanza di metri 6, lo stesso dovrà effettuarsi se la costruzione é a distanza dal confine inferiore a metri 3.-

Anche nel caso che più costruzioni sorgano sul terreno di uno stesso proprietario, dovrà sempre mantenersi fra esse la distanza minima di metri 6.-

Gli spazi circostanti agli edifici e tra essi compresi, dovranno essere sistemati e mantenuti decorosamente a giardino, escluso qualsiasi deposito, anche provvisorio, di materiali od altro.-

Art. 44°

REGIMENTAZIONE DELLE PROPRIETA' VERSO STRADA E ALL'INTERNO

Le proprietà private dovranno sempre essere chiuse lungo le strade con cancellate, mentre all'interno la separazione potrà anche essere costituita da semplici reti metalliche montate su parapetti in muratura.-

Lo zoccolo delle cancellate verso strada dovrà essere di materiale consistente e non potrà superare l'altezza di m. 1,50 dal piano stradale e la cancellata sovrapposta, quella di m. 2. (due).-

Nelle divisioni interne lo zoccolo non potrà superare l'altezza di m. 1,25 dal piano medio del terreno, e la cancellata o rete metallica quella di m. 1,75.-

C O R T I L I -

I cortili devono essere di area non inferiore alla sesta parte della superficie totale delle pareti che li recingono. La profondità dei cortili non sarà mai, in alcun modo, inferiore ai m. 6;

Agli effetti di questa calcolazione, per le case di nuova costruzione, i lati dei cortili confinanti con altre proprietà, tanto se questi lati non siano fabbricati, come se fabbricati ad altezza minore di metri 15, saranno considerati dell'altezza di mt. 15, salvo computarne la effettiva minore altezza solo quanto esista, fra i confinanti, convenzione di servitù perpetua, altius non tolledi, legalmente trascritta.=

Se visono fabbricati di altezza maggiore di mt. 15, si valuterà nel computo l'altezza effettiva.=

Allorchè in arretrato rispetto ad uno o più lati di un cortile esistono muri di fabbrica che superino l'ha altezza quella dei lati stessi, od anche solo ne sia presunta la esistenza, secondo il capoverso precedente, il computo del cortile, con le norme e per gli effetti del presente articolo - dovrà effettuarsi tanto considerandolo a sè, che immaginando esteso fin contro ciascuno dei detti muri di maggior altezza.-

L'area dei cortili potrà essere tanto di ragione esclusiva delle edificante, come appartenere a due o più proprietà finitima.-

In quest'ultimo caso i cortili confinanti potranno, agli effetti del presente articolo, essere considerati come un unico cortile, purchè ciò risulti da analogha convenzione di reciproca servitù perpetua da stipularsi fra i rispettivi confinanti a loro spesa, per atto pubblico da trasciversi, e con l'intervento del Comune, al quale spetterà copia legale dell'atto stesso con la prova dell'avvenuta trascrizione.-

Le pareti divisorie di proprietà nei cortili formati a sensi del presente a linea, quando non siano costituiti da muri eccedenti l'altezza di m. 3,50 verranno considerate come non esistenti.=

Per i cortili di forma oblunga o comunque irregolare, la Giunta potrà stabilire quelle speciali prescrizioni che valgano a soddisfare in equa misura alle esigenze dell'igiene.=

L'area dei cortili si intende netta da quella delle proiezioni orizzontali dei ballatoi e di qualsiasi altra sporgenza sotto gronda eccedente il ventesimo dell'area totale dei cortili stessi.- Nei cortili coperti l'altezza delle pareti si misurerà dal livello del pavimento del cortile e non di quello della copertura.- L'altezza del cortile potrà misurarsi a partire dal piano del pavimento dei locali di abitazione più basso illuminato dal cortile stesso, quando, a giudizio della Commissione Edilizia, la struttura costruttiva e la disposizione planimetrica siano tali da far escludere in via assoluta la permanenza di persone.=

BALCONI

I Balconi e terrazzini sporgenti sugli spazi pubblici non potranno avere altezza inferiore a metri 4,20 misurata dal piano del marciapiede stradale al piano inferiore della lastra.-

La costruzione di balconi é vietata nelle vie larghe meno di metri 6; la loro sporgenza dal filo del muro non potrà essere maggiore di 1 metro per le strade larghe da metri 6 a metri 9, e di m. 1,4 per quelle di larghezza maggiore.-

La concessione dei balconi sul suolo pubblico; essendo puramente precaria, potrà dal Comune venire revocata in qualunque tempo per motivi di pubblica utilità.-

Per la concessione di balconi i rispettivi disegni dovranno essere corredati dei particolari costruttivi in scala di 1,20.-

Nelle strade larghe meno di 9 metri non si potranno costruire balconi in corrispondenza fra di loro sulle facciate dei fabbricati fronteggianti.-

Art. 46°

ACCETTI E SPORTI SUL PIANO STRADALE

Le decorazioni dei fabbricati, costituite dai contorni, cornici, davanzali, serramenti, ecc. come pure le vetrine, le insegne e gli infissi di qualunque genere, non potranno sporgere dalla linea del muro sul suolo pubblico più di cm. 8, fino all'altezza di m. 2,50, dal piano stradale.-

Lo zoccolo dei fabbricati non potrà mai occupare la sede stradale anche nelle parti più avanzate costituite da lesene, pilastri, ec.

Sarà in facoltà dell'Autorità Comunale, sentita la Commissione Igienico-Sanitaria, di derogare dai termini suesposti tanto riguardo agli sporti, quanto riguardo alla occupazione del suolo pubblico, qualora ricorrano circostanze speciali a suo esclusivo giudizio.

Art. 47°

CONTORNI, CORNICI, ECC.

Verso le pubbliche vie i contorni sagomati delle aperture di porte, botteghe, finestre, ed ogni altra decorazione in rilievo, dovranno essere costruite con materiale di provata solidità e preferibilmente in pietra naturale o artificiale.-

Gli zoccoli dei fabbricati verso le vie pubbliche dovranno essere esclusivamente di pietra naturale o artificiale.-

Gli zoccoli dei fabbricati verso le vie pubbliche dovranno essere esclusivamente di pietra naturale o artificiale.-

Art. 48°

I N F I S S I

Gli infissi da applicarsi ai prospetti esterni dei fabbricati, come: Ditte, Insegne, Cartelli, Vettrine, Mensole, Tende, Verande, Lanterne, ecc. dovranno essere per disegno, tinte e leggenda, previamente approvate dall'Autotità Comunale, sentita la Commissione Edilizia nei casi di particolare importanza.-

La loro applicazione dovrà eseguirsi in modo da non deturpare le linee architettoniche e da non produrre contrasti col resto del fabbricato, sia per la forma che per le dimensioni ed i colori.-

Qualsiasi dicitura, indicazione od altro, anche a scopo di pubblicità, potrà essere redatta in lingua italiana restando consentita solo in via sussidiaria la traduzione in altra lingua.-

In massima è vietata l'apposizione di targhe e insegne sugli angoli degli edifici, sulle colonne dei portici, sui balconi e su qualunque parte degli edifici che abbiano pregio monumentale o artistico. Sono pure vietate tutte le iscrizioni murali, nonché le insegne e tabelle formate da semplici telai di legno o striscie di tela.-

Art. 49°

S E R R A M È N T I

Tutte le aperture di porta e botteghe che danno sulle pubbliche vie, dovranno essere munite di serramenti fissi da aprirsi verso l'interno senza sporgenze fuori muro. Sono assolutamente vietate le impennate mobili di qualunque specie.-

È fatta eccezione per le sole chiusure metalliche costituite da ante preghevoli e costruite in modo da non riuscire incommode e pericolose al pubblico transito.-

Anche le finestre del piano terreno e davanzali alti dal suolo meno di m. 2,50 potranno essere munite di serramenti apribili verso strada.-

È vietata la posa in opera a qualunque altezza di griglie, impennate o contro vetri apribili all'esterno con semplice baionetta e piletta. Tale sostegno dovrà essere fatto con ferri a collo d'oca imperniati in occhielli sicuramente murati o fissati al telaio.-

Art. 50°

INTONACI

Tutti i muri, anche quelli esistenti, se visibili dalla pubblica via, ad eccezione di quelli lavorati a pietra vista o rivestiti con pietra da taglio, naturale o artificiale, o con altro materiale decorativo, dovranno essere intonacati decorosamente, e mantenuti a cura e spese del proprietario.-

Art. 51°

GRONDE - ABBAINI

Tutti i fabbricati nei prospetti fronteggianti aree praticabili dovranno essere muniti di gronda con canale metallico proporzionato alla superficie del tetto, e di un adeguato numero di tubi di scarico.-

Verso le aree pubbliche questi tubi dovranno scendere fino a terra per convogliare le pluviali negli appositi condotti stradali, salvo quanto è prescritto del Regolamento di Igiene.-

Essi potranno essere internati nelle murature o anche applicati esternamente, ma in tal caso la parte inferiore, fino ad altezza non minore di m. 3,60 sul piano stradale, dovrà essere internata nel muro.

I tubi non dovranno trovarsi a contatto con le pareti delle rispettive incassature. A queste prescrizioni sono soggette, in caso di restauro, anche le case esistenti.-

Qualora si verificassero rotture in detti tubi, il proprietario è tenuto alla riparazione entro il termine strettamente necessario.

Non è permesso costruire abbaini visibili dalla pubblica strada se non quando abbiano logico collegamento con la decorazione della fronte.-

Art. 52°

TINTEGGIATURE - ORNAMENTAZIONI

Le fronti esterne dei fabbricati accostati o costruiti in modo da formare un complesso architettonico unico; spettino essi ad uno o più proprietari, dovranno essere colorite in modo da corrispondere a tale unità di concetto anche nelle tinte.-

L'Autorità Comunale avrà sempre facoltà di ordinare il rifacimento o l'applicazione di tinteggiature o verniciature a quelle parti di fabbrica, muri e serramenti, comunque visti dall'esterno, che non presentino aspetto decoroso e si trovino in condizioni da

richiedere simile provvedimento.-

Nessun dipinto ornamentale, nuovo o di restauro, potrà essere eseguito senza che il relativo progetto abbia prima ottenuto la approvazione dell'Autorità Comunale, la quale potrà anche esigere, per visione, l'esecuzione di un campione del dipinto stesso.-

Art. 53°

PAVIMENTAZIONE DEI PORTICI

I portici aperti al pubblico passaggio dovranno pavimentarsi con materiale riconosciuto adatto all'Autorità Comunale. Le livellette per la pavimentazione di marciapiedi, portici ed altri pubblici passaggi, dovranno venire richieste dai proprietari e saranno indicate sul luogo dell'Ufficio Tecnico Municipale.-

Art. 54°

MANUTENZIONE

Ogni proprietario è obbligato a curare la manutenzione perfetta dei propri stabili in tutte le loro parti e in piena conformità con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza, di igiene e di pubblico decoro, avendo altresì riguardo agli interessi della archeologia.-

CAPO VII

PRESCRIZIONI SPECIALI DI ORDINE E DI SICUREZZA PUBBLICA

Art. 55°

SERITU' PUBBLICHE SPECIALI

Previo avviso agli interessati proprietari di stabili che prospettano direttamente su pubbliche vie, piazze, viali, passaggi, ecc. è riservata all'Autorità Municipale, la facoltà di applicare o far applicare sulle fronti di detti stabili, per ragione di pubblico servizio, pur tenendo conto del dovuto decoro, ma senza obbligo di compensi :

- a) mensole, ganci, fanali o lampade per l'illuminazione pubblica;
- b) avvisatori per incendio;
- c) indicazione dei nomi delle vie;
- d) p~~o~~astrine e capisaldi per indicazioni altrimetriche di tracciamenti ed idranti;

(vedi in appendice il R. Decreto 14 giugno 1928 n° 1399 e 28 gennaio 1929 n° 113 sulle pubbliche affissioni).

Art. 56°

NUMERI CIVICI

Il Comune assegna ad ogni fabbricato il numero civico e fa apporre a proprio carico la targa col numero assegnato.-

Il proprietario del fabbricato riceve in conseguenza la targa, ed è obbligato a conservarla nel posto dove venne collocata, senza sottrarla alla pubblica vista.-

Anche le targhe indicatrici delle vie e piazze che verranno apposte a cura del Comune in punti stabiliti, non potranno dal proprietario della casa venire rimosse o sottratte alla vista del pubblico.-

In casi speciali potrà essere accordato che i proprietari facciano incidere, a loro spese, in luogo dell'antega, il numero civico, in punti opportuni della membratura architettonica dell'edificio.-

I proprietari di nuovi fabbricati costruiti su aree nude fronteggianti pubbliche vie, dovranno richiedere i numeri civici da applicarsi agli ingressi dei fabbricati medesimi.-

Art. 57°

RIDUZIONE E SOPPRESSIONE DI NUMERI CIVICI O DI QUALSIASI INFISO

Il proprietario che intenda eseguire lavori autorizzati alla fronte di un fabbricato a cui sia posto un indicatore od altro infisso, prima della rimozione dovrà darne avviso all'Autorità che indicherà i provvedimenti opportuni.-

In caso di demolizione completa di fabbricati che non debbano più essere ricostruiti, o soppressione autorizzata di ingressi fronteggianti pubbliche vie, il proprietario dovrà notificare al Comune i numeri civici che dovranno essere aboliti.-

Art. 58°

STRADE PRIVATE

Quando uno o più proprietari intendano costruire o anche solo iniziare il tracciato di una strada privata, alla quale il pubblico possa accedere, dovranno presentare al Comune il relativo progetto ed ottenere l'approvazione assumendo l'obbligo di sistemare, mantenere ed illuminare la strada stessa nei modi dei Regolamenti municipali.-

dette strade che non potranno avere la larghezza inferiore ai m. 6, e, ove lo richieda la speciale loro sistemazione, ubicazione o correlazione coi piani, regolatori o di ampliamento, nel qual caso dovranno essere in piena corrispondenza con gli stessi, l'Autorità comunale potrà prescrivere larghezze maggiori anche fino a metri 12 ed eventualmente imporre l'arretramento delle costruzioni, erigendo in fregio alle strade stesse, in quella misura che riterrà opportuna per l'ulteriore effettuazione dei piani regolatori in parola.-

Le costruzioni che dovessero sorgere lungo le strade private, saranno soggette alle disposizioni del presente regolamento come se prospettassero spazio pubblico.-

Art. 59°

CHIUSURA DELLE VIE A FONDO CIECO

Resta espressamente vietata l'apertura di strade a fondo cieco. Esse potranno essere concesse nel solo caso che la loro lunghezza, in relazione alla larghezza, sia tale da poterle annoverare fra i piazzali comunicanti con le vie pubbliche;+

Anche le vie private già esistenti comunicanti con le vie e piazze pubbliche, ove siano a fondo cieco e non si trovino nelle condizioni di cui al precedente articolo, dovranno essere chiuse con muro o cancello anche apribile, da eseguirsi secondo progetto prima approvato, e dovranno in ogni caso essere provviste di pavimentazione e di regolari scarichi delle acque.-

Art. 60°

MARCIAPIEDI, OBBLIGO DI CONCORSO ALLA SISTEMAZIONE

Lungo tutti gli edifici e muri di cinta posti in fregio a spazi pubblici comunali, il Comune provvederà a sistemare i marciapiedi nel modo che riterrà più opportuno, riservata l'applicazione del contributo di miglioria a carico dei proprietari frontisti.-

Art. 61°

SCARICHI PLUVIALI E ACQUE DI RIFIUTO

Le acque di rifiuto delle case e dei fabbricati in genere prospicienti pubbliche strade provviste di tombinatura dovranno, previa istanza dell'interessato, venir sfogate nei pubblici condotti.-

Le opere in sede stradale per allacciare ai condotti pubblici gli

scarichi delle acque di rifiuto per allacciare ai condotti pubblici gli scarichi delle acque di rifiuto di uno stabile verranno eseguite esclusivamente dal Comune con le iscrizioni ed oneri a carico del proprietario secondo le norme di apposito Regolamento.-

Art. 62°

AREE FABBRICABILI

Il Comune potrà sempre prescrivere che le aree fabbricabili, direttamente confinanti con strade e spazi pubblici, siano delimitate con cancellate, o almeno con difese solidamente infisse e di aspetto decoroso.-

C A P O VIII°

SORVEGLIANZA - SANZIONI - CONTRAVVENZIONI

Art. 63°

I S P E Z I O N I

L'Autorità Municipale potrà procedere ad ispezioni, anche nei fabbricati esistenti, ogni qual volta appaia l'opportunità, anche nei casi di pubblico interesse, o quando il proprietario non provveda convenientemente alla tutela della incolumità pubblica.-

Le località di cui si eseguissero opere edilizie saranno sempre accessibili alla Autorità, ai Funzionari ed agli Agenti dei competenti Uffici comunali, ogni qualvolta gli stessi credano opportuno di ispezionare i lavori.-

Chi dirige e sorveglia i lavori, sarà tenuto a fornire tutti i tipi approvati e gli schiarimenti richiesti ed a prestarsi per eventuali rilievi e misure.-

Art. 64°

C O N T R A V V E N Z I O N I

Sarà punibile di contravvenzione, chiunque dia inizio a lavori senza averne fatta regolare denuncia, a norma del presente regolamento, o a denuncia fatta non abbia atteso, nei termini di tempo fissati, la prescritta autorizzazione per l'esecuzione.

Per i lavori eseguiti violando comunque le prescrizioni portate dalla concessione, sarà possibile l'ordine di sospensione immediata da parte dell'Amministrazione, salvo sempre l'imposizione della contravvenzione e conseguenti provvedimenti di legge per i quali il contravventore sarà deferito all'Autorità Giudiziaria.

Quando però i provvedimenti contro la violazione alle prescrizioni della concessione di fabbrica, abbiano carattere d'urgenza o rivestano speciale importanza per l'interesse pubblico, l'Amministrazione potrà imporre la sospensione dei lavori o la demolizione di tutta o parte dell'opera irregolarmente eseguita o non conforme alla concessione data senza attendere l'autorizzazione della Autorità Giudiziaria.-

Art. 65°

SANZIONI

Quando l'Autorità comunale creda opportuno che siano eliminate le conseguenze della trasgressione o lo stato di fatto che la costituisce, prima di addimettere alla conciliazione della contravvenzione, prescriverà mediante diffida al contravventore un termine per il quale egli eseguisca o rimuova quanto occorre per la perfetta osservanza delle disposizioni violate.-

Qualora il contravventore nel termine fissato non abbia ottemperato alla diffida, il verbale verrà rimesso all'Autorità giudiziaria, ove il procedimento penale abbia termine con la condanna del contravventore, il Sindaco potrà ordinare la esecuzione degli occorrenti lavori con la procedura dell'art. 153, della Legge comunale e provinciale.-

Se la contravvenzione riguarda un'opera cominciata o compiuta contro le disposizioni del presente Regolamento, l'opera stessa dovrà essere ridotta alle condizioni prescritte qualora ciò sia possibile, altrimenti dovrà essere demolita, non potrà invocarsi in contrario la mancanza di opposizione da parte del Comune e dei suoi agenti all'inizio ed al progresso dell'opera abusiva.-

L'esecuzione dei lavori in seguito alla diffida fatta dopo la contravvenzione; non elimina il pagamento della contravvenzione nella somma che, come oblazione, sarà fissata dal Sindaco.-

C A P O IX°

APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 66°

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, andrà in vigore trenta giorni dopo la ap

provazione da parte delle competenti Autorità.-

Quando il sindaco ritenga che qualche opera esistente al momento dell'attuazione del presente Regolamento e non conforme alle disposizioni in esso contenute possa essere tollerata, potrà invitare l'interessato a stipulare analogo atto di sottomis-

Art. 67°

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Le Ditte e Imprese costruttrici dovranno, entro un anno della approvazione del presente Regolamento, presentare domanda per la abilitazione al Sindaco, corredata dai titoli e documenti prescritti dalla Legge.-

Gli autorizzati ai sensi dell'art. 4 verranno iscritti in apposito albo da conservarsi presso l'Ufficio Tecnico Municipale.)

Art. 68°

DISPOSIZIONI RETROATTIVE

Entro un anno dall'attuazione del presente Regolamento i proprietari degli stabili preesistenti dovranno uniformarsi alle seguenti prescrizioni :

- a) applicare i canali di gronda ed i tubi delle pluviali e togliere, ove esistessero, le abusive canalizzazioni sfoganti le acque di rifiuto delle case nelle tubazioni delle pluviali;
- b) uniformare i serramenti di porte esterne e finestre in conformità a quanto prescritto dal presente Regolamento;
- c) maniere di cornicione regolamentare le case prospicienti piazze, viali e vie pubbliche, che, a giudizio della Commissione Edilizia, non siano più ritenuti compatibili col decoro cittadino;
- d) correggere e togliere le iscrizioni e le insegne che disdicevano in qualunque modo al decoro cittadino;
- e) intonacare e tinteggiare le fronti delle case che si mostrassero bisognose;
- f) rimuovere le strutture occupanti o restringenti il suolo stradale, come pure quelle sporgenti nello spazio sovrastante, qua-

li gradini, scale, sedili esterni, paracarri, latrine, aggetti, imposte di porte e finestre a piano terreno che si aprono all'esterno e simili.-

Art. 59 °

ABROGAZIONE DELLE NORME PRECEDENTI

Col presente Regolamento rimangono abrogate tutte le disposizioni e provvedimenti anteriori e contrari al medesimo.-

=====

Regolamento approvato dal Commissario Prefettizio, con deliberazione - 18 novembre 1929 - N° 21096.-

N° 6667 - Div.IV.

Visto ed approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa in seduta - 19 dicembre 1929.-

IL PREFETTO
Fir. RIZZATI

Pubblicato all'Albo Comunale dal 4 al 19 gennaio 1930.-

Como, dal Civico Palazzo, li 20 gennaio 1930 -

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
Fir. MEDAIL

MINISTERO LL.PP.- DIREZIONE GENERALE EDILIZIA
VIABILITA' - PORTI
DIV.IV^ PROT.N° 2279
VISTO per l'omologazione

ROMA - li 8 Maggio 1931 - per il Ministro
F/to.Affini